

=====

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI ASSOCIAZIONE ONLUS**

=====

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno, in Firenze via Aretina n. 296, nel mio ufficio secondario, alle ore-----

**= 14.6.2016 =**

Avanti a me Dott. **Claudio Barnini**, Notaio in **Rignano Sull'Arno** iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso

**MEDIATI ROCCO DOMENICO** nato in **Reggio di Calabria** il giorno 29 aprile 1963, residente in Firenze via delle Panche n. 125, medico - codice fiscale dichiarato:

e per la carica domiciliato in Firenze via Aretina n. 301.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, che nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione denominata

=====

**Vincere il dolore - organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
in breve:**

**Vincere il dolore ONLUS**

avente

= sede legale: Firenze via Luigi Michelazzi n. 19

= codice fiscale: 05299260488

e

costituita con scrittura privata del 7 febbraio 2003 registrata a Firenze il 12 febbraio 2003 al n. 1345: l'attuale statuto associativo è stato approvato dall'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 9 marzo 2006 di cui al verbale ai miei rogiti in pari data Repertorio n. 257.723/14.063 registrato a Firenze in data 28 marzo 2006 al n. -----

=====

mi fa richiesta di ricevere e redigere il verbale delle deliberazioni che sono per essere assunte dall'assemblea della predetta associazione, che si tiene oggi, in questo luogo e a questa ora, per discutere e deliberare sul seguente

**= ORDINE DEL GIORNO =**

**1. - Approvazione modifiche statuto tramite atto pubblico per riconoscimento dell'associazione come provider definitivo in E.C.M.**

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto e per designazione unanime dei presenti il presidente del consiglio direttivo Rocco Domenico Mediati che chiama me Notaio a fungere da segretario e mi conferma la richiesta di redazione del verbale.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

**constata e fa constare:**

= che la presente assemblea è stata convocata in conformità del vigente statuto associativo;

= che si procede in seconda convocazione essendo andata deserta l'adunanza in prima convocazione;

= che sono presenti in proprio o per delega numero 17 (diciassette) soci su 21 (ventuno) soci aventi diritto di voto, e precisamente i soci risultanti dal foglio presenze che - omessane la lettura per dispensa avutane dal comparsente - viene allegato sotto la lettera "A";

= che del consiglio direttivo sono presenti il presidente, e cioè il comparsente stesso e il consigliere Paolo Scarsella

Il Presidente

**dichiara**

pertanto che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e di statuto e atta a deliberare sull'antiesteso ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente le modifiche statutarie oggi sottoposte all'approvazione dell'assemblea che sono finalizzate

- alla ridefinizione dell'oggetto, dello scopo e delle attività dell'associazione (**Articolo 3**)
- all'introduzione della categoria dei "Soci Aggregati" (**Articolo 5**)
- all'aggiornamento della disciplina dell'ammissione di nuovi soci (**Articolo 5**)
- alla previsione della gratuità delle cariche sociali (**Articolo 6**)
- alla parziale ridefinizione della disciplina dell'assemblea (**Articolo 7**)
- alla parziale revisione della disciplina del Consiglio Direttivo (**Articolo 8**)
- alla precisazione dei poteri di rappresentanza che competono ai Vice Presidenti (**Articolo 10**)
- alla revisione della disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti (**Articolo 15**)
- alla parziale modifica della disciplina del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (**Articolo 16**)
- alla modifica dello scioglimento della disciplina dello scioglimento dell'associazione (**Articolo 18**)

Il Presidente procede quindi alla lettura dei testi aggiornati dei succitati articoli dello statuto quali risulterebbero in esito all'approvazione da parte dell'assemblea delle modifiche statutarie proposte dall'organo amministrativo.

*Nessuno richiede che nel presente verbale vengano riassunte proprie dichiarazioni.*

Il Presidente conclude la sua esposizione mettendo in votazione la seguente

**deliberazione:**

=====  
<< **L'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Vincere il dolore - organizzazione non lucrativa di utilità sociale**  
- udita l'esposizione del Presidente

**delibera**

**1. di approvare i seguenti nuovi testi degli articoli 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 16 - 18 dello statuto associativo:**

=== << **Articolo 3 - Oggetto e Scopo**

*L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio - sanitario ed in particolare del trattamento del dolore e sollievo della sofferenza.*

*Finalità dell'associazione è di sensibilizzare le istituzioni, enti pubblici e privati e singoli cittadini alle problematiche ed alla gestione del dolore e della sofferenza con progetti mirati al miglioramento della qualità della vita.*

*L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.*

*Le attività dell'Associazione sono:*

- *attività di formazione continua in ambito sanitario (ECM), mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione con particolare riguardo alla terapia del dolore e delle cure palliative;*
- *promozione e svolgimento di attività di ricerca nel campo medico - sanitario e psicologico con particolare riguardo alla terapia del dolore e alle cure palliative;*
- *assunzione di tutte le iniziative politiche, sociali, giuridiche, culturali, sanitarie, comunicative, editoriali, funzionali alla tutela ed al raggiungimento dei propri fini. >>*

=== << **Articolo 5 - Fondatori e Soci**

a) Sono aderenti all'Associazione:

- *I Fondatori*
- *I Soci dell'Associazione*
- *I Benemeriti dell'Associazione*
- *I Soci Aggregati.*

b) *L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.*

c) *L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina agli organi direttivi dell'associazione.*

d) *Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.*

e) *Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza*

- f) Sono Benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
- g) Sono Soci Aggregati individuati dal Consiglio Direttivo per motivazioni particolari possono essere personalità impegnate nelle stesse finalità dell'Associazione o Associazioni scientifiche e no profit (rappresentate da un delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato all'atto della presentazione della domanda di ammissione). I Soci aggregati non dovranno corrispondere la quota individuale e non avranno diritto di voto in assemblea) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. La domanda di ammissione all'associazione deve essere accompagnata da lettera di presentazione sottoscritta da almeno 2 (due associati)
- h) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
- i) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha effetto dall'inizio de secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
- j) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. >>

#### ===<< **Articolo 6 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione

- l'Assemblea degli associati;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- I 2 Vice Presidenti del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Segretario del Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. >>

#### ===<< **Articolo 7 - Assemblea**

- a) L'Assemblea è composta da tutti gli associati
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno in corso.  
Essa inoltre
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e dei vice presidenti del Consiglio Direttivo, del Segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
  - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
  - delibera sulle modifiche al presente statuto;
  - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
  - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- c) L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati o da almeno 6 (sei) Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.
- d) L'assemblea ordinaria e straordinaria degli associati è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vice presidente più anziano. L'assemblea straordinaria da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento. Le convocazioni dell'assemblea devono essere effettuate, anche via posta elettronica, contenente gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sono trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. >>

#### ===<< **Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

- a) L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta dall'assemblea da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi il presidente, i vice presidenti, il segretario ed il tesoriere. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo:
- coloro che alla data delle elezioni risultino iscritti all'associazione da almeno 2 (due) anni, siano in regola con il pagamento delle quote associative ed esercitino la loro professione nel campo medico o infermieristico o comunque sanitario. Nel Consiglio Direttivo dovranno comunque essere presenti sia operatori sanitari delle cure palliative che operatori della terapia del dolore. Il Primo Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico l'assemblea per provvedere alla sua sostituzione

ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio direttivo. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per 2 (due) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- promuovere la raccolta dei fondi;
- pronunciare la decadenza del consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a 2 (due) riunioni consecutive;
- eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo formato da 5 (cinque) membri di cui il Presidente, i 2 Vice presidenti, il Tesoriere ed un consigliere che avrà l'incarico di Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal vice presidente più anziano o, in mancanza di entrambi, dall'altro vice presidente. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. >>

#### ====<< **Articolo 10 - I Vice Presidenti**

Il Vice-Presidente più anziano o in sua assenza l'altro Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

#### ====<< **Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti**

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri nominati anche al di fuori dei soci dell'Associazione.
- b) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- c) Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- d) I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza il diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

#### ====<< **Articolo 16 - Bilancio Consuntivo e Preventivo**

- a) Gli esercizi dell'associazione chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- b) Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dal bilancio deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse.
- c) Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea
- d) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. >>;

#### ====<< **Articolo 18 - Scioglimento**

*In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. >>;*

*2. di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri occorrenti per dare esecuzione alla presente deliberazione. >>*

=====  
Il Presidente, avendo accertato che l'assemblea ha approvato con il voto favorevole di tutti i soci il suesteso testo di deliberazione,

**proclama**

ad ogni effetto la deliberazione approvata all'unanimità e mi consegna il testo aggiornato dello statuto associativo, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà del comparente.

o o o

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea e il presente verbale si chiude essendo le ore diciassette e minuti cinque.

o o o

*Il comparente dichiara - ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003) - di consentire al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali per tutte le finalità connesse all'adempimento della pubblica funzione notarile.*

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di mia mano su sedici facciate e quanto della diciassettesima di cinque fogli.

Letto da me Notaio al comparente il quale dichiara il presente atto conforme alla propria volontà e lo approva.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta

Firme:

*Rocco Domenico Mediati*

*Claudio Barnini notaio <<impronta del sigillo>>*

**Allegato "B"**

**Repertorio n. 297190 ----- Fascicolo n. 17905**

=====

**STATUTO**

***Vincere il dolore – organizzazione non lucrativa di utilità sociale***

=====

***Articolo 1 - Costituzione***

E' costituita l'Associazione

***Vincere il dolore – organizzazione non lucrativa di utilità sociale***

in breve

denominabile anche come

***Vincere il dolore ONLUS***

***Articolo 2 - Sede***

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Luigi Michelazzi 19.

L'Associazione ha durata illimitata.

***Articolo 3 - Oggetto e Scopo***

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio-sanitario ed in particolare del trattamento del dolore e sollievo della sofferenza.

Finalità dell'associazione è di sensibilizzare le istituzioni, enti pubblici e privati e singoli cittadini alle problematiche socio-sanitarie ed alla gestione del dolore e della sofferenza con progetti mirati al miglioramento della qualità della vita.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività dell'Associazione sono:

- attività di formazione continua in ambito sanitario (ECM) mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione con particolare riguardo alla terapia del dolore e delle cure palliative;
- promozione e svolgimento di attività di ricerca nel campo medico - sanitario e psicologico con particolare riguardo alla terapia del dolore e alle cure palliative;
- assunzione di tutte le iniziative politiche, sociali, giuridiche, culturali, sanitarie, comunicative, editoriali, funzionali alla tutela ed al raggiungimento dei propri fini.

***Articolo 4 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione***

a. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

b. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 1.020,00 (milleventi e zero centesimi) versati dai soci fondatori nella misura di Euro 30,00 (trenta e zero centesimi) per ciascuno.

c. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Versamenti effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- Redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

d) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e da parte dei già associati a titolo di rinnovo della quota.

e) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o

di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

- g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

### **Articolo 5 - Fondatori e Soci**

a) Sono aderenti all'Associazione:

- I Fondatori
- I Soci dell'Associazione
- I Benemeriti dell'Associazione
- I Soci Aggregati.

b) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

c) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina agli organi direttivi dell'associazione.

d) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

e) Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza

f) Sono Benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

g) I Soci Aggregati sono individuati dal Consiglio Direttivo per motivazioni particolari: possono essere personalità impegnate nelle stesse finalità dell'Associazione o Associazioni scientifiche e *no profit* (rappresentate da un delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato all'atto della presentazione della domanda di ammissione). I Soci aggregati non dovranno corrispondere la quota individuale e non avranno diritto di voto in assemblea.

h) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

i) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

l) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

m) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### **Articolo 6 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione

- l'Assemblea degli associati;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- I 2 Vice Presidenti del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Segretario del Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

### **Articolo 7 - Assemblea**

- a) L'Assemblea è composta da tutti gli associati
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno in corso.  
Essa inoltre
  - provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e dei vice presidenti del Consiglio Direttivo, del Segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
  - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
  - delibera sulle modifiche al presente statuto;
  - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
  - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- c) L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati o da almeno 6 (sei) Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.
- d) L'assemblea ordinaria e straordinaria degli associati è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vice presidente più anziano. L'assemblea straordinaria da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento. Le convocazioni dell'assemblea devono essere effettuate, anche via posta elettronica, contenente gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sono trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

### **Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

- a) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta dall'assemblea da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi il presidente, i vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo:

- coloro che alla data delle elezioni risultino iscritti all'associazione da almeno 2 (due) anni, siano in regola con il pagamento delle quote associative ed esercitino la loro professione nel campo medico o infermieristico o comunque sanitario. Nel Consiglio Direttivo dovranno comunque essere presenti sia operatori sanitari delle cure palliative che operatori della terapia del dolore.
- Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico l'assemblea provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio direttivo. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per 2 (due) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
  - promuovere la raccolta dei fondi;
  - pronunciare la decadenza del consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a 2 (due) riunioni consecutive;
  - eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo formato da 5 (cinque) membri di cui il Presidente, i 2 Vice presidenti, il Tesoriere ed un consigliere che avrà l'incarico di Segretario;
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal vice presidente più anziano o, in mancanza di entrambi, dall'altro vice presidente. Il Consiglio è

convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

#### **Articolo 9 - Il Presidente**

- a) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad altri componenti il consiglio stesso.
- b) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato
- c) il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
- d) Il Presidente e gli altri componenti il comitato esecutivo curano la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni

#### **Articolo 10 - I Vice Presidenti**

Il Vice Presidente più anziano o in sua assenza l'altro Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Articolo 11 - Il Comitato Esecutivo**

- a) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
- b) Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
- c) Per le convocazioni delle riunioni del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste per le adunanze del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 - Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

#### **Articolo 13 - Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti all'associazione

#### **Articolo 14 - Il Tesoriere**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti**

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri nominati anche al di

fuori dei soci dell'Associazione.

- b) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- c) Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- d) I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza il diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

#### ***Articolo 16 - Bilancio Consuntivo e Preventivo***

- a) Gli esercizi dell'associazione chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- b) Il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dal bilancio deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse.
- c) Il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione di bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea
- d) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### ***Articolo 17 - Avanzi di gestione***

- a) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).
- b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ***Articolo 18 - Scioglimento***

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### ***Articolo 19 - Clausola Compromissoria***

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

#### ***Articolo 20 - Legge Applicabile***

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile nonché alle altre leggi in materia.